



STATUTO

Associazione Culturale

“M.A.M. Matri-archivio del Mediterraneo”

Art. 1

È costituita l'Associazione Culturale, denominata “M.A.M. – Matri-archivio del Mediterraneo” (da ora M.A.M.), regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto. La sede è eletta in Napoli in Vico Montesanto n. 21, 80135 Napoli (NA). A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e può essere successivamente modificata la sede legale ed operativa principale. È una libera Associazione senza scopo di lucro, e svolge la propria attività nell'ambito del territorio nazionale ed extranazionale.

Art. 2

L'Associazione M.A.M. persegue i seguenti scopi:

- sostenere e diffondere la pratica della ricerca artistica declinata a tutti i livelli di formalizzazione estetica (arte visiva, performance, coreografia, musica, bio-arte, scultura, etc.) attraverso un approccio postcoloniale, femminista ed ecologista;
- diffondere e studiare le pratiche di archiviazione e di trasmissione della memoria femminile e mediterranea; consolidare l'affiliazione con centri di elaborazione culturale, e in particolare con il *Centro Studi Postcoloniali e di Genere* dell'Università di Napoli L'Orientale (direzione e responsabile scientifico Prof.ssa Silvana Carotenuto), con i cui membri condivide prospettive di ricerca e obiettivi intellettuali.
- promuovere e disseminare le pratiche artistiche di donne e artiste emergenti attive nei paesi del Mediterraneo attraverso la messa in opera e l'implementazione dell'archivio digitale accessibile al sito www.matriarchiviomediterraneo.org.
- ampliare la conoscenza della cultura letteraria ed artistica in genere, attraverso contatti fra persone - incontri, seminari, conferenze, tavole rotonde – e collaborando con enti pubblici e privati quali Università, Istituti di cultura, Fondazioni, Musei, gallerie d'arte ed associazioni culturali, società pubbliche o private, singoli individui;
- allargare gli orizzonti didattici, e quindi l'offerta formativa di educatori, docenti delle scuole secondarie (Primo e Secondo Grado) ed operatori sociali, per argomentare e discutere attraverso le arti - in particolare di matrice femminista - temi socioculturali quali: le migrazioni, le differenze di genere, le disuguaglianze sociali, la giustizia sociale, la cultura ecologista.
- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale della pace.

Art. 3

Gli scopi dell'associazione sono mossi dalle istanze maturate dalle socie-fondatrici, attive e partecipi negli ambiti della didattica delle lingue e delle culture straniere e all'intersezione di pratica artistica, ricerca e studi delle culture femminili contemporanee. Intese come sistemi di pensiero e di relazione, l'associazione guarda ai modelli di pratiche culturali, sociali, economiche e politiche vive nell'area del bacino del Mediterraneo.

Per il raggiungimento dei suoi fini, l'Associazione M.A.M., intende proporre lo sviluppo, la promozione, la produzione, e la diffusione di attività culturali afferenti agli ambiti sopra denominati, nell'area del territorio cittadino, regionale, nazionale ed internazionale. In particolare, l'associazione intende svolgere le seguenti attività:

- Attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documenti, mostre, rassegne, festival, performance e spettacoli teatrali, residenze artistiche.
- Attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico-pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali, corsi di perfezionamento, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca.
- Attività editoriale: pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute in formato cartaceo, digitale avendo come supporto privilegiato il sito web dedicato al progetto M.A.M.

Art. 4.

L'associazione M.A.M è offerta a tutte /tutti coloro che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

- soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo;
- soci ordinari: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell'associazione. Hanno carattere e sono esonerati dal versamento di quote annuali.

Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.

Art. 5

L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente controfirmata da almeno una socia- fondatrice.

Art. 6

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio direttivo potrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni quali richiamo, diffida, espulsione della Associazione.

Art. 7

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Art. 8

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- dalle quote sociali dovute da tutti i soci al momento dell'iscrizione e per ogni anno sociale e non potrà essere inferiore a euro 10,00 annue e ad eventuali contributi volontari degli associati;
- dai beni mobili ed immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo;
- dalle somme ricevute a titolo di liberalità o per qualsiasi altro titolo;
- dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche o giuridiche;
- da eventuali entrate per servizi prestati dall'Associazione.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In caso di liquidazione o scioglimento dell'associazione, per qualunque causa, il patrimonio residuo della stessa deve essere devoluto ad associazioni

odi enti similari o a fini di pubblica utilità, da determinarsi con delibera dell'assemblea.

Art. 9

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio sarà chiuso al 31 dicembre 2024. Alla fine di ogni esercizio sociale, entro il 30 aprile, il consiglio direttivo provvede alla redazione del bilancio. I residui attivi risultanti dal bilancio saranno destinati al conseguimento degli scopi sociali.

Art. 10

L'Associazione è composta da:

- 1) SOCIE/I FONDATORI;
- 2) SOCIE/I ORDINARI;
- 3) SOCIE/I SOSTENITORI;
- 4) SOCIE/I ONORARI.

I Soci Fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione e coloro che saranno accettati come tali dai Soci Fondatori stessi.

I Soci Ordinari sono tutti coloro che, previo versamento della quota associativa deliberata per l'anno finanziario in corso, promuovono e praticano le attività dell'Associazione.

I Soci Sostenitori sono coloro i quali promuovono con interventi economici le attività o le manifestazioni organizzate dell'Associazione.

I Soci Onorari sono coloro che saranno associati all'Associazione per le loro qualità sociali e culturali e per i loro meriti personali.

Tutti i soci hanno diritto d'informazione e di controllo secondo quanto stabilito dal presente statuto e dalle leggi correnti. In particolare hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.

Art. 11

Organi dell'Associazione sono:

- 1) L'ASSEMBLEA DEI SOCI;
- 2) LA PRESIDENTE E LA VICE PRESIDENTE;
- 3) IL CONSIGLIO DIRETTIVO;
- 4) LA SEGRETARIA.

L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati. Essa può tenersi in modalità telematica e/o mista, o in un luogo fisico previa comunicazione ai soci.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente, anche in modalità da remoto, la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

Art. 12

L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge il Consiglio direttivo
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- approva il regolamento interno.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione. All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Art. 13

Il consiglio direttivo è composto da 3 membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti 2

membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.

Art. 14. – Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione M.A.M. si riunisce in media 2 volte all'anno ed è convocato da:

- il presidente;
- da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata;

Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;

Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all'albo dell'Associazione.

Art. 15

La presidente dura in carica tre anni ed è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti. Ella convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione, può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi. Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

Art. 16

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

Art. 17

Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

Art. 18

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in maniera.

Febbraio 2024